

Ordinanza concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata nel traffico stradale (OUMin)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 novembre 2007¹ concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata nel traffico stradale è modificata come segue:

Art. 3 Misure secondo l'articolo 3 della legge federale del 1° luglio 1966²
 sulla protezione della natura e del paesaggio

Sono computabili come costi di costruzione e sistemazione le spese per l'adempimento dei compiti previsti dall'articolo 3 della legge federale del 1° luglio 1966³ sulla protezione della natura e del paesaggio.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2012.

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 725.116.21
² RS 451
³ RS 451